

MESSAGGIO  
del Consiglio di Stato al Gran Consiglio  
accompagnante il disegno di legge sul cinema

(del 15 novembre 1972)

*Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,*

La vigente legge sui cinematografi risale all'anno 1919: basta considerare qual è stato lo sviluppo dell'industria cinematografica e quali modificazioni si sono prodotte nella società ticinese in oltre cinquant'anni per facilmente convenire sulla necessità di adeguare alle nuove situazioni le norme giuridiche in materia. Quando lo Stato le emanò, ancora pochi avvertivano che il nuovo mezzo di comunicazione equivaleva a una scoperta che avrebbe profondamente influito sul costume e sulla cultura di ogni ceto della popolazione. Il cinema, infatti, disponeva allora di limitati mezzi tecnici e finanziari e non poteva perciò esprimere che in minima parte le sue possibilità di presa sul pubblico e le sue capacità espressive. Molti lo giudicavano più che altro un'attrattiva da fiera, e questa diffidenza si riflette in fondo nell'attuale legislazione cantonale sul cinema. Vi è in effetto evidente la preoccupazione di porvi argine e di evitarne gli abusi, quasi che la cinematografia non possa anche rivelarsi portatrice di emozioni d'ordine superiore. Il legislatore del 1919, nonostante l'affermarsi dei primi grandi artisti del cinema, assunse cioè un atteggiamento fondamentalmente negativo nei confronti di quella che, più tardi, sarebbe stata definita la settima arte.

Il cinema è nel frattempo diventato un gigantesco organismo scalfito, sì, dall'avvento della televisione e di altri modi d'impiego del tempo libero, ma tuttavia pur sempre in grado, in quanto spettacolo eminentemente popolare, di continuare a esercitare una notevole influenza sulla società moderna. Il suono, il colore e le nuove tecniche di ripresa e di riproduzione delle immagini ne hanno via via moltiplicato la forza di suggestione, facendo di esso una sorta di prisma in cui si specchiano, trasfigurati dall'arte o deformati dalla finzione scenica, i piccoli e grandi temi della nostra epoca e di sempre. I suoi « messaggi », grazie al diffondersi delle sale, alla motorizzazione che facilita gli spostamenti del pubblico e all'uso che ne fa la stessa televisione, possono ora essere raccolti senza difficoltà da tutti gli strati sociali.

Particolarmente anacronistiche, viste in questa prospettiva, appaiono perciò le norme della legge del 1919 che delegano all'Autorità comunale il primo intervento in materia di controllo degli spettacoli cinematografici. Da tali disposizioni scaturiscono infatti valutazioni e interventi contrastanti, come se i circa 1.600.000 spettatori che frequentano annualmente le 58 sale ticinesi (13.399 posti in totale, di cui 9.622 concentrati nella zona dei quattro maggiori centri) si differenziassero tuttora profondamente da luogo a luogo, anziché aver seguito nel loro insieme l'evoluzione degli usi e dei costumi. Ne derivano inconvenienti di non poco conto, visto che una pellicola integralmente ammessa in una località può invece essere del tutto o in parte vietata in un'altra. Anche le decisioni concernenti l'età minima per poter accedere alle sale possono differire, a giudizio dei Municipi, da un Comune all'altro, quasi che la maturazione del pubblico giovanile sia oggi variabile da zona a zona.

La legislazione in vigore appare però lacunosa anche sul piano strettamente tecnico, soprattutto perchè il 28 settembre 1962 è stata promulgata una nuova legge federale sulla cinematografia. Nel luglio del 1963 codesto Gran Consiglio ha

perciò dovuto emanare una speciale legge d'applicazione, per cui la legislazione cantonale sui cinematografi è ora contenuta in due diverse leggi. Una ragione di più per elaborare un testo unitario e moderno, adeguato alle forme che il mezzo cinematografico, dopo il passaggio dallo stadio artigianale a quello industriale, è andato a poco a poco assumendo nel contesto di una società a sua volta profondamente mutata.

#### CONSIDERAZIONI GENERALI

1. La nuova legge che sottoponiamo alla vostra approvazione assorbe quindi le norme di attuazione della legislazione federale. Viene perciò ribadito il principio che l'apertura e la trasformazione di un'impresa sono subordinate a un permesso, da concedere a determinate condizioni e dopo aver sentito sia l'avviso dei Comuni e dei Dipartimenti o uffici interessati, sia quello della Commissione cantonale di cinematografia. Quest'ultima, come già nel passato, accerterà se alla concessione del permesso non s'oppongano ragioni di politica economico-culturale o generale.
2. La legge, dal punto di vista dell'ordinamento del permesso, non introduce pertanto alcun sostanziale fatto nuovo, a prescindere dai ritocchi apportati alle tassazioni, così da adattare alle presenti condizioni dell'esercizio cinematografico. Essa innova invece fondamentalmente nel settore del controllo sugli spettacoli cinematografici, avocando all'Autorità cantonale la competenza diretta, che resta però limitata agli interventi amministrativi riguardanti gli spettacoli aperti anche ai giovani. Per le proiezioni destinate al pubblico adulto l'unica limitazione rimane invece quella del rispetto del Codice penale, e non è perciò più prevista alcuna censura preventiva. Come già per il teatro, la libertà dello spettatore diventa così la regola e il divieto un'eccezione sottratta al giudizio amministrativo o di polizia. Questa soluzione assicura alle persone adulte la massima libertà, e consente agli interventi censori di seguire un indirizzo giurisprudenziale più sicuro e unitario, fondato su concetti di diritto federale. Ha anche il vantaggio di tranquillare quanti diffidano dei censori, temendo che in nome della salvaguardia del buon costume si possa passare alla censura delle idee.
3. Quale sia, negli altri Cantoni, l'attuale legislazione in materia, appare dalla tavola sinottica che riproduciamo qui sotto. Nelle più recenti norme di alcuni Cantoni, come si può constatare, prevale la tendenza ad adottare soluzioni che prescindono dalla censura preventiva per le proiezioni destinate agli adulti.

<i>Cantone</i>	<i>Legislazione</i>	<i>Genere di censura</i>	<i>Principio</i>	<i>Controllo</i>	<i>Minorenni</i>
ARGOVIA	Convenzione del 25 settembre 1970 conclusa tra il Dipartimento interni (con il consenso del Consiglio di Stato) e l'Associazione dei cinematografari argoviesi.	Nessuna censura. L'associazione dichiara di non proiettare film immorali, che depravano o che sono urtanti ecc.	—	—	Accesso libero ai giovani sopra i 16 anni.
APPENZELLO ESTERNO	Ordinanza sul cinema del comune di Herisau del 15.12.1960 (decisione Consiglio di Stato del 4.4.61).	Censura preliminare per i film che non sono stati approvati da un'autorità di controllo di un altro Cantone o che sono stati rifiutati.	E' proibita la proiezione di film che mettono in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica, che ledono i costumi o il sentimento nazionale o religioso in modo evidente, che incitano alla violenza o al delitto.	Ufficio di polizia.	Accesso libero ai giovani sopra i 16 anni. Le autorità scolastiche possono autorizzare film per ragazzi dai 6 - 14 anni.

<i>Cantone</i>	<i>Legislazione</i>	<i>Genere di censura</i>	<i>Principio</i>	<i>Controllo</i>	<i>Minorenni</i>
APPENZELLO INTERNO	Decreto legislativo del 29.5.1946. Ordinanza di esecuzione del 30.5.1963.	Censura preliminare.	Divieto di spettacoli atti, sia per il modo della rappresentazione sia per i fatti illustrati, a mettere in pericolo la morale, a ledere il sentimento religioso o morale, a incitare a compiere delitti o crimini, o a depravare il pubblico.	Consiglio di distretto.	Accesso libero ai giovani sopra i 18 anni.
BASILEA CITTA'	Legge dell'11.2.71.	Controllo generico.	Divieto delle proiezioni che depravano, che sono urtanti e che sono contrarie alla morale.	Dipartimento di polizia e della pubblica educazione.	Accesso libero ai giovani sopra i 16 anni. Una commissione incaricata dal Consiglio di Stato può autorizzare, per determinati film, l'accesso ai minori sotto i 16 anni.

<p>BASILEA CAMPAGNA</p>	<p>Legge del 14.5.1923.</p>	<p>Controllo gene- rico.</p>	<p>Sono proibite le rappresentazioni atte a depravare, urtanti e immo- rali.</p>	<p>Direzione di poli- zia e della pub- blica educazione.</p>	<p>Accesso libero ai giovani sopra i 16 anni (salvo eccezioni spe- ciali).</p>
<p>BERNA</p>	<p>Legge del 17.4.1966. Ordi- nanza d'esecuzio- ne del 17.4.1966.</p>	<p>Esistono soltanto disposizioni concernenti la protezione della gioventù.</p>		<p>Dipartimento di polizia, con la collaborazione di una commissione speciale.</p>	<p>Accesso libero ai giovani sopra i 16 anni. Eccezioni per determinati casi.</p>
<p>FRIBORGO</p>	<p>Legge del 1.2.1949. Regolamento d'esecuzione del 2.5.1949.</p>	<p>I programmi devono essere comunicati alla Direzione della polizia almeno 3 settimane prima della rappresen- tazione.</p>	<p>Sono proibiti gli spettacoli con- trari all'ordine pubblico o al buon costume.</p>	<p>Una commissione cantonale di cen- sura degli spet- tacoli, nominata dal Consiglio di Stato, dà alla Direzione di poli- zia il suo avviso.</p>	<p>Accesso libero ai giovani sopra i 16 anni, con riserva di eccezioni.</p>

<i>Cantone</i>	<i>Legislazione</i>	<i>Genere di censura</i>	<i>Principio</i>	<i>Controllo</i>	<i>Minorenni</i>
GINEVRA	Ordinanza del Consiglio di Stato dell'11 e 23.11.1945.	Obbligo di trasmettere la trama di ogni film nuovo, in due esemplari, al Dipartimento di giustizia e polizia 15 giorni prima della proiezione della pellicola.	Sono proibiti gli spettacoli contrari alla morale e all'ordine pubblico, specialmente quelli rappresentanti atti crudeli o che suggeriscono, incitano o glorificano atti delittuosi.	Una Commissione cantonale di controllo, nominata dal Consiglio di Stato, è incaricata di presentare un preavviso al Dipartimento di giustizia e polizia sui film che possono giustificare misure restrittive.	Accesso libero ai giovani sopra i 18 anni, con riserva di deroga per certi film ritenuti adatti ai giovani che hanno compiuto i 16 anni.
GLARONA	Ordinanza del 19.10.1966.	Censura alla prima proiezione per i film che non sono stati autorizzati in altri Cantoni, rispettivamente per i film che sono stati vietati in uno o più Cantoni o per i quali è stato chiesto un esame da una Commissione o dalla direzione della polizia.	Divieto di proiettare film immorali, corruttori, che ledono in modo evidente il sentimento nazionale o che mettono in pericolo la pace confessionale.	Commissione di controllo cantonale.	Accesso libero ai giovani sopra i 16 anni, con possibilità di aumentare o di diminuire di 3 anni tale limite.

GRIGIONI	Decreto legislativo del 21.5.1966.	Se trattasi di una « prima » deve essere avvertito il Dipartimento di giustizia e polizia, che può ordinare un controllo preventivo del film. Il controllo, se il film è già stato autorizzato altrove, può essere omesso o fatto il primo giorno di proiezione.	E' proibita la proiezione di film immorali, di contenuto urtante, che depravano il pubblico o che ledono il sentimento religioso.	Comuni e Commissioni di controllo da essi designate.	Libero accesso ai giovani che documentano d'aver compiuto gli anni 16. L'autorità di controllo può autorizzare film per ragazzi d'età inferiore. Il Dipartimento di giustizia e polizia può aumentare l'età a 18 anni quando ne ravvisa l'opportunità.
LUCERNA	Legge sul cinema del 3.3.1942. Modifica del 30.3.1971.	Censura preliminare. Senza l'autorizzazione della Commissione cantonale di controllo e d'esame non può essere proiettato nessun film.	Divieto di proiezione di film osceni, che incitano a compiere un reato, che fanno apparire spregevoli popoli o gruppi sociali e mettono così in pericolo la convivenza pacifica.	Organi di controllo designati dai Municipi.	Accesso libero ai giovani sopra i 16 anni (salvo eccezioni per film educativi ecc.).

<i>Cantone</i>	<i>Legislazione</i>	<i>Genere di censura</i>	<i>Principio</i>	<i>Controllo</i>	<i>Minorenni</i>
NEUCHÂTEL	Legge del 7.6.1966 e Ordinanza d'applicazione del 6.12.1966.	Obbligo d'annunciare ogni film non ancora classificato dal Dipartimento di polizia.	Classificazione dei film a seconda della loro idoneità a essere proiettati ai giovani sotto i 12 anni, rispettivamente 16 e 18 anni, o a essere visti da tutti.	Dipartimenti della pubblica educazione e polizia.	Accesso libero ai giovani sopra i 18 anni, con riserva di deroga. Il limite d'età può essere portato a 20 anni.
NIDWALDEN	Decreto legislativo del 1.12.1951.	Obbligo d'annunciare i programmi 3 settimane prima della proiezione. Censura preliminare per certi film.	Divieto di proiettare film immorali, urtanti, che depravano e che costituiscono spregio della religione.	Direzione di polizia cantonale. Le rappresentazioni per giovani sottostanno alla competenza del Dipartimento della pubblica educazione.	Accesso libero ai giovani sopra i 18 anni. Eccezioni concesse dalla direzione del Dipartimento educazione.
OBWALDEN	Decreto legislativo del 22.12.1924.	Censura preliminare. Tutte le proiezioni necessitano dell'approvazione della Autorità comunale (Municipio).	Il film non può contenere nulla che leda i sentimenti religiosi, morali o patriottici o che turbi la pace confessionale, o che abbia un carattere manifestamente lesivo dell'onore.	Municipi.	Accesso libero ai giovani sopra i 18 anni. Il Municipio può prevedere eccezioni per i minori che si trovano tra i 14 e i 18 anni.

<p>SAN GALLO</p>	<p>Legge del 21.6.1965. Ordinanza d'esecuzione del 4.1.1966.</p>	<p>Censura preliminare per i film che non sono stati ancora approvati da una Commissione di controllo di altri Cantoni o per i quali esiste una decisione negativa.</p>	<p>Proibizione dei film atti a mettere in pericolo la morale, a ledere il sentimento morale o religioso, a incitare a reati o che depravano il pubblico.</p>	<p>Ufficio designato dal Municipio.</p>	<p>Accesso libero ai giovani sopra i 18 anni. Autorizzazione per giovani al disotto dei 18 anni per film particolari.</p>
<p>SCIAFFUSA</p>	<p>Ordinanza del Consiglio di Stato, concernente la limitazione dell'accesso ai cinematografi dei giovani (del 20.12.1916).</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>Accesso libero ai giovani sopra i 16 anni, salvo eccezioni (film per giovani).</p>

<i>Cantone</i>	<i>Legislazione</i>	<i>Genere di censura</i>	<i>Principio</i>	<i>Controllo</i>	<i>Minorenni</i>
SOLETTA	Decreto legislativo del 3.3.1971.	Censura preliminare dei film destinati ai giovani d'età inferiore agli anni 16. Controllo, durante la proiezione, dei film destinati agli adulti.	Controllo sulla idoneità dei film per i giovani. Controllo per accertare se i film sono atti, sia per i fatti rappresentati sia per il modo della rappresentazione, a depravare, a incitare a commettere reati, a denigrare persone o gruppi di persone, o che siano osceni.	Commissione cantonale di controllo.	Accesso libero ai giovani sopra i 16 anni. Sono eccettuati da tale divieto i giovani dai 14 - 16 anni accompagnati dal loro rappresentante legale. Il Dipartimento di polizia esamina i film destinati ai giovani d'età inferiore agli anni 16.
SVITTO	Decreto legislativo del 29.6.1926 e Ordinanza del 29.6.26 e 24.7.1957.	Censura preliminare per i film inclusi dal « Filmberater » nelle categorie IV. e V. (il « Filmberater » è la Commissione per i film dello « Schweizerischen Katholischen Volksvereins »).	Divieto dei film che, sia per i fatti rappresentati sia per il modo della rappresentazione, sono atti a costituire un pericolo per la morale, a ledere il sentimento religioso o morale, a incitare a reati, o che depravano il pubblico.	Commissione cantonale di censura e Autorità comunali.	Accesso libero ai giovani sopra i 18 anni. L'Autorità comunale può ridurre l'età minima quando si tratta di film adatti ai giovani.

TURGOVIA	Ordinanza del Consiglio di Stato del 3.8.1948.	Censura preliminare con possibilità d'esentuarne i film che sono già stati approvati da altri Cantoni.	E' proibita la proiezione di film immorali, urtanti, che depravano il pubblico, o che costituiscono dispregio alla religione.	Municipio, rispettivamente commissione speciale (con la collaborazione di esperti).	Accesso libero ai giovani sopra i 16 anni. Le rappresentazioni per scolari sono autorizzate dall'Autorità scolastica.
URI	Legge del 1.5.1966.	Censura preliminare.	Divieto di proiezione dei film che sono atti a incitare reati, a mettere in pericolo la morale, a turbare la pace confessionale e a ledere il sentimento religioso.	Commissione cantonale di censura.	Accesso libero ai giovani sopra i 16 anni, con possibilità di aumentare tale limite fino a 18 anni per film che richiedono una certa maturità di giudizio. Per determinati film il limite di età può essere ridotto.
VALLESE	Legge del 12.11.15. Regolamento 9.5.1952, modificato il 13.3.1956.	Possibilità di censura preventiva.	Divieto delle rappresentazioni contrarie alla morale e all'ordine pubblico, con speciale riferimento a quelle atte a sovrecitare le passioni, a suggerire o provocare crimini o delitti.	Controllo esercitato dal Dipartimento di polizia, che lo effettua tramite la polizia cantonale e comunale e la Commissione di censura.	Accesso libero ai giovani sopra i 16 anni, con riserva di deroghe.

<i>Cantone</i>	<i>Legislazione</i>	<i>Genere di censura</i>	<i>Principio</i>	<i>Controllo</i>	<i>Minorenni</i>
VAUD	Legge del 27.11.1963.	Il programma completo di tutte le rappresentazioni cinematografiche deve essere sottoposto alla municipalità almeno 8 giorni prima. Possibilità di far rappresentare preventivamente il film. Oggetto di controllo sono anche gli affissi.	La proiezione pubblica o privata di film contrari all'ordine pubblico o ai buoni costumi è proibita.	Il controllo è esercitato dalla Municipalità e dal Dipartimento di giustizia e polizia.	Accesso libero ai giovani sopra i 16 anni, con riserva d'eccezioni (film educativi, ecc.).
ZUGO	Legge del 6.7.1972.	Nessuna censura preventiva.	E' vietata la proiezione dei film atti a mettere in pericolo i valori morali, a fare apparire spregevoli uomini o comunità, a incitare a commettere reati o a depravare il pubblico. Valgono inoltre le norme del CPS e le prescrizioni cantonali di polizia.	Dipartimento di giustizia e polizia.	Accesso libero ai giovani sopra i 16 anni, con possibilità di deroga da parte del Dipartimento di giustizia e polizia.

<p>ZURIGO</p>	<p>Legge del 7.2.1971. Ordinanza di esecuzione del 7.2.71.</p>	<p>Censura preliminare per film destinati ai minori di 16 anni.</p>	<p>Sono proibiti i film che depravano il pubblico, che incitano alla delinquenza o che in modo volgare denigrano persone o gruppi di persone.</p>	<p>Direzione del Dipartimento educazione.</p>	<p>Accesso libero ai giovani sopra i 16 anni. Per le proiezioni che durano oltre le ore 24 è vietato l'ingresso ai minorenni di anni 18.</p>
Empty section for additional information					

4. Lo scrivente Consiglio di Stato è convinto che, nello specifico campo del cinema, sia soprattutto il concetto di educazione che deve muovere le Autorità: agli spettatori devono cioè essere offerti gli strumenti per dominare criticamente le situazioni atte a produrre turbamento. E' indubbio, infatti, che ci troviamo di fronte a fenomeni che non possono più essere affrontati unicamente con i tradizionali metodi repressivi. All'antica « pedagogia del nascondere » l'uomo moderno contrappone il diritto di tutto vedere e sapere: spetta alla società, nelle sue responsabili componenti, adoperarsi affinché il rischio della libertà sia affrontato coscientemente, e il giudizio critico, gli argomenti estetici e la vera lettura delle cose finiscano con avere il sopravvento sul grauito e sull'equivoco, sulle peggiori abitudini umane.

E' appunto al raggiungimento di quest'obiettivo d'autonomia personale che tendono i principi positivi ancorati all'art. 10 del progetto di legge. Grazie ad essi sarà possibile promuovere la cultura cinematografica a tutti i livelli, ed intensificare le iniziative già prese in quest'ambito dallo Stato. Il cinema, almeno come materia complementare, è infatti andato via via integrandosi, dal 1960 ad oggi, nei programmi delle scuole medie superiori. Esso trova posto, sia in forma opzionale (lavoro pratico) sia in veste di materia obbligatoria (educazione all'immagine e visione di film), anche nelle classi quarte e quinte dei ginnasi, e comincia inoltre a essere introdotto in altri ordini di scuole, previa organizzazione di seminari di studio e di aggiornamento per i docenti. Corsi di iniziazione al linguaggio cinematografico sono anche stati organizzati per gli adulti, con l'eguale intento di provocare reazioni positive, di scuotere pigriazie, di rendere meno vulnerabili e più intellettualmente provveduti gli spettatori, di stimolare quell'insostituibile difesa che è il rifiuto di tutto quanto non porta il sigillo della necessità artistica.

Nè bisogna dimenticare, in tema di trasmissione e di comprensione del « messaggio » delle immagini, l'apporto che dà l'ormai generalizzato mezzo televisivo, il quale, per il fatto di giungere direttamente nella sfera dell'intimità familiare, si rivolge agli individui in maniera molto più diffusa di quanto possa fare il cinema. Senza uscir di casa e senza aver dovuto operare una scelta fra questa o quest'altra pellicola programmata nelle varie sale, lo spettatore si trova infatti a recepire quasi automaticamente un discorso che, oltre a informare e a divertire, può anche rivelarsi educativo. Si pensi ai capolavori del cinema che la nostra e le altre stazioni televisive vanno di tanto in tanto programmando, integrandoli talvolta con commenti e dibattiti volti a sottolinearne i valori e quindi a fare opera di affinamento del gusto. Il cinema, per così dire, è insomma stato incorporato nella televisione, tant'è vero che già si producono lungometraggi cinematografici appositamente girati per gli enti televisivi: la TV, oltre alle sue caratteristiche originarie di captatrice della realtà immediata, tende così ad assumerne anche altre più spiccatamente espressive, calate in una loro dimensione artistica. E lo spettatore comune, sia pure lentamente e in maniera confusa, assorbe e assimila, si avvezza a soddisfare curiosità intellettuali di vario tipo, acquista a poco a poco una sensibilità maggiore.

5. E' anche tenendo conto di questi fatti nuovi che ci siamo limitati realisticamente a fare appello alle norme del Codice penale (art. 204), rinunciando a prevedere qualsiasi forma di censura preventiva per gli adulti. Riguardo, invece, ai giovani, abbiamo la convinzione che sia dovere inderogabile dello Stato tutelarli di fronte alla particolare suggestività del film e dell'ambiente in cui viene proiettato. Il contatto con pellicole non idonee può infatti avere un effetto persino traumatizzante sulla loro ancor fragile psicologia, alimentando fattori scompensatori che mettono in pericolo l'evoluzione positiva della personalità e corrompono e distorcono già in partenza il senso morale e quello estetico.

La legge stabilisce perciò che è vietata la proiezione, ai minori di anni 18, di pellicole o di parti di pellicole che possono comprometterne lo sviluppo morale o fisico, in particolare sovrecitando o suggerendo atti criminosi o delittuosi. C'è anche qui, come si può rilevare, un implicito richiamo al Codice penale, ma la norma è stata completata con l'accento a un fenomeno che già nel 1919 non era sfuggito al legislatore, e che nel frattempo si è fatto molto più acuto: quello, cioè, della violenza filmica e dell'«eroismo alla rovescia» glorificato sugli schermi. E' dalle pellicole fondate su questa tematica che, secondo la maggioranza degli esperti, derivano i pericoli più insidiosi per i fanciulli e gli adolescenti, soprattutto quando ad esserne aggrediti sono giovani disadattati e frustrati.

L'attuale legge, oltre a sottoporre a controllo tutte le proiezioni, fissa in linea generale a 16 anni (cfr. art. 7) l'età minima per essere ammessi nei cinematografi. L'aumento del limite a 18 anni ci è parso imposto, più ancora che consigliato, dal fatto che l'abolizione della censura preventiva accrescerà l'esigenza di tutelare coloro che si trovano nell'età più bisognosa di cautela. Crediamo che si possa escludere che l'accelerato processo della crescita fisica e psichica delle nuove generazioni sia tale da legittimare l'affermazione che un sedicenne può già essere giudicato adulto, e quindi atto a frequentare liberamente e senza gravi danni ogni spettacolo. Certa produzione cinematografica potrebbe anzi consigliare di aumentare ulteriormente l'età, così da concedere la completa libertà solo dopo il compimento dei vent'anni. Tale è ad esempio la prassi adottata già presentemente da qualche Municipio: la maggior parte delle Autorità comunali, in specie quelle dei maggiori centri del Cantone, fissa tuttavia abitualmente a 18 anni il divieto di frequentare spettacoli ritenuti dannosi per la gioventù. Ne possiamo neppure dimenticare la tendenza a portare a quest'età il limite per accedere ai diritti civili.

Nel prevedere a 18 anni il limite generale non abbiamo però trascurato la considerazione che il principio della proporzionalità e dell'adeguatezza delle misure di polizia impone una gradualità quanto all'età degli spettatori minorenni. Certi film, tali da risultare dannosi per un dodicenne o un tredicenne, potrebbero indubbiamente essere visti senza nocimento dallo spettatore che ha superato di qualche anno la pubertà. Si è perciò previsto di graduare tra gli 11 e i 18 anni l'accesso al film, fermo restando il principio che i fanciulli al di sotto degli 11 anni potranno assistere soltanto a proiezioni ricreative, educative e culturali. L'età degli 11 anni è stata fissata in relazione al nostro ordinamento scolastico, ritenendo che fin quando il fanciullo frequenta la scuola elementare non è ancora giunto all'epoca del distacco dalla madre e vive quindi in una fragile fase dell'esistenza in cui l'azione formativa dei genitori e dei docenti non dev'essere turbata da attrazioni estranee.

Non sarà forse inutile notare ancora, a proposito della partecipazione dei giovani agli spettacoli cinematografici, che le vigenti norme considerano una eccezione il permesso d'accesso alle sale, sicchè oggi, per legge, i ragazzi che non hanno raggiunto la citata età minima di 16 anni dovrebbero essere esclusi, di fatto, dai luoghi dove non si proiettano pellicole a loro espressamente destinate. Da tempo la pratica — già vi abbiamo accennato — è tuttavia diversa: il testo legislativo che vi proponiamo, tenendo conto appunto delle esperienze fatte e della maggior maturazione culturale, psicologica e spirituale della gioventù contemporanea, dà anche ai giovani la possibilità di assistere alle proiezioni, purchè giudicate non nocive alla loro formazione.

6. Spetterà a una speciale Commissione di assistere il Dipartimento competente nella cernita degli spettacoli cui ammettere anche i minori d'anni 18. Abbiamo previsto di dividerla in quattro Sottocommissioni regionali composte di 5 membri, da scegliere soprattutto fra genitori, pedagoghi e specialisti. E' da escludere che questi organi consultivi finiscano con essere sopraffatti da un cumulo

di pressanti compiti di visionamento preventivo: si tratterà più che altro, per l'ufficio cantonale competente, di darsi un'adeguata documentazione, in modo da richiedere la proiezione dei film soltanto nei casi dubbi, quando non è stato possibile valutare l'esatta portata dell'opera sulla scorta di serie recensioni. Chi ha pratica di film e di critica cinematografica sa che ciò è pienamente fattibile, e che per raggiungere questo obiettivo non è affatto indispensabile creare tutto un apparato burocratico. Anche una sola persona qualificata e informata potrà curare il contatto con le Sottocommissioni predette e soprintendere alla loro attività, facendo in modo che esaminino tempestivamente le pellicole che i proprietari di sale intenderebbero programmare anche per i giovani tra i 18 e gli 11 anni o per i fanciulli d'età inferiore. Questi film, date le caratteristiche assunte dalla produzione cinematografica, non dovrebbero annualmente superare il centinaio.

7. Taluni obietteranno forse che il rigore mostrato dal legislatore nel vegliare sopra la sanità morale e fisica della gioventù potrà pur sempre essere frustrato da determinati spettacoli cinematografici diffusi dalla televisione, cosicché tanto varrebbe in fondo prevedere anche delle norme applicabili al mezzo televisivo. Quest'ultimo, nonostante la netta diversificazione tecnica, ha effettivamente in comune col cinema, come già si è detto, più di un aspetto, e il diffondersi, in un futuro più o meno prossimo, delle « videocassette » accentuerà senza dubbio queste affinità. Ad esse accennava anche il Consiglio federale nel messaggio accompagnante la legge sulla cinematografia del 28 settembre 1962, giungendo però alla conclusione che un disciplinamento della televisione porrebbe una quantità di problemi che non hanno nulla a che vedere con la legislazione sul cinema. Trattarli nell'ambito della presente legge — ammesso che sia possibile dar loro una soluzione — significherebbe pertanto togliere organicità all'ordinamento. Il Consiglio di Stato reputa comunque che il problema maggiore, quello cioè di impedire che mediante la televisione possano essere contrabbandati nelle menti giovanili degli influssi cinematografici negativi, debba e possa essere risolto dal senso di responsabilità dei genitori: è ad essi che compete di giudicare i loro figli per quello che veramente sono, vale a dire persone in formazione che hanno bisogno di essere tutelate da spettacoli non adatti trasmessi dal piccolo schermo domestico.

Si dirà che ai genitori non è sempre possibile intervenire nell'esperienza cinematografica dei loro figli, dato che essi hanno la possibilità di avvicinare il cinema anche negli esercizi pubblici dove sono in funzione apparecchi televisivi. In merito ricordiamo tuttavia che l'art. 43 della legge sugli esercizi pubblici vieta, dopo le ore 20, l'accesso ai locali in questione alle persone di età inferiore ai 16 anni, a meno che siano accompagnate da un maggiorenne responsabile del loro comportamento. E' inoltre da osservare che nello scegliere i film gli organi televisivi competenti usano criteri improntati a prudenza, per cui è da ritenere che le pellicole teletrasmesse non siano, di regola, gravemente carenti sul piano etico.

A proposito di esercizi pubblici va anche osservato che lo Stato ha la facoltà di sottoporli alla legislazione sul cinema qualora facessero dei film programmati dalla televisione un mezzo per convertire una loro sala in una sorta di cinematografo, riproducendo cioè su un apposito schermo le pellicole trasmesse. Esiste in proposito una decisione della Commissione federale di ricorso della cinematografia, definente la nozione di proiezione cinematografica agli effetti della legge federale. Anche il Dipartimento cantonale di polizia, chiamato a pronunciarsi su un caso del genere, ha già avuto campo di parificare a un vero e proprio cinematografo una sala pubblica in cui venivano saltuariamente ingigantiti su un grande schermo i fotogrammi diffusi dalla televisione.

8. Nell'elaborare le nuove norme non abbiamo trascurato la possibilità che taluni, fidando nelle intuibili difficoltà che la magistratura penale incontra nell'accertare e reprimere tempestivamente gli abusi sempre e ovunque, profitino della liberalità del legislatore per proiettare pellicole in urto al Codice penale. Abbiamo perciò previsto la possibilità di misure provvisionali (art. 12) che non tendono affatto a sottrarre il giudizio al magistrato penale: toccherà infatti a quest'ultimo giudicare se il Dipartimento, ordinando prudenzialmente la sospensione di uno spettacolo, ha o no rettamente applicato l'art. 11 della legge. Non si tratta quindi di ripristinare sotto altra forma la censura, ma soltanto di mettere in condizione la magistratura di decidere prima che sia compiuta l'eventuale azione corruttrice sui beni salvaguardati dalla legge e dal Codice penale. All'amministrazione è perciò deferito solo un giudizio di apparenza, che non dovrà naturalmente degenerare in una larvata e intimidatoria tutela del cittadino, anche perchè gli immotivati interventi, oltre che ridicoli, si rivelano di fatto controproducenti. Creano cioè intorno alle cose improvvidamente colpite un'atmosfera equivoca che alla fine si traduce in pubblicità scandalistica.

Le misure provvisionali in questione, qualora in qualche caso si rendessero effettivamente indispensabili, dovranno dunque essere il risultato di una valutazione serena, affrancata dai pregiudizi e dai luoghi comuni, sensibile alle esigenze della libertà d'espressione e artistica. Soccorreranno il Dipartimento, nello svolgimento di questo suo particolare compito, le indicazioni giurisdizionali del Tribunale federale.

#### OSSERVAZIONI AI SINGOLI ARTICOLI

Ciò premesso, illustreremo ora singolarmente gli articoli del disegno di legge, non senza avvertire che essi sono stati preparati dopo aver preso atto dei pareri emersi durante i lavori della Commissione extraparlamentare cui era stato demandato, da parte del Dipartimento di polizia, il compito di studiare la revisione legislativa che oggi sottoponiamo alla vostra approvazione.

*Art. 2* Il regolamento d'applicazione stabilirà le modalità della domanda di permesso, come pure le relative norme procedurali. Esse verranno riprese, in particolare, dal vigente decreto esecutivo della legge cantonale d'applicazione della legge federale sulla cinematografia (cfr. art. 1, 2 e 3 dello stesso). La procedura da seguire per l'ottenimento del permesso non risulterà quindi sostanzialmente dissimile da quella in vigore.

*Art. 6* La legislazione in vigore non impone alcun obbligo assicurativo. Si tratta di una lacuna che va indubbiamente colmata nell'interesse degli spettatori e dello stesso titolare del permesso. Per quanto concerne i minimi delle prestazioni ci si ispirerà, per analogia, alle norme che disciplinano la materia degli esercizi pubblici (cfr. art. 47 del regolamento d'applicazione della legge sugli esercizi pubblici). Prima di prendere una decisione, saranno però sentite anche le compagnie di assicurazione. Il regolamento prevederà l'obbligo di produrre al Dipartimento competente, in ogni tempo, la prova della sussistenza del contratto d'assicurazione.

*Art. 7* Il permesso, per ragioni di semplicità amministrativa, avrà una durata illimitata, a differenza di quanto avviene invece per l'attuale autorizzazione, che conserva la sua validità per soli 2 anni (con conseguente moltiplicazione delle pratiche burocratiche).

*Art. 8* Nel fissare i limiti massimi delle tasse di decisione e d'esercizio, aumentate rispettivamente a 200 e a 2.000 franchi, si è tenuto conto dello sviluppo assunto dalle maggiori imprese di proiezione, del diminuito potere d'ac-

quisto della moneta, della durata illimitata attribuita al permesso e delle forti maggiorazioni intervenute, dal 1919 ad oggi, nei prezzi d'ingresso. I precisi elementi di computo codificati nel cpv. 2 di quest'articolo permetteranno comunque di evitare che la tassa annua assuma il carattere di un'imposta, e che le condizioni di latente crisi in cui si trovano i cinematografi periferici abbiano a essere aggravate da aumentati oneri pecuniari. Questi piccoli cinematografi, se mai, potranno aspirare a veder ridimensionata la loro tassa annuale.

La decisione di non più concedere alcuna quota parte ai Comuni (finora beneficianti del 20 % delle tasse annue d'esercizio) costituisce una semplificazione amministrativa giustificata dalla modicità degli importi da riversare. Ai Municipi, d'altra parte, non saranno più delegate funzioni di vigilanza primaria in tema di repressione di spettacoli abusivi e di rimozione di affissi contrari alla legge: svolgeranno, in pratica, solo i compiti di polizia locale che gli sono propri.

- Art. 9* L'articolo riprende sostanzialmente l'attuale testo della legge cantonale d'applicazione della legge federale sulla cinematografia, abbandonando però il requisito della « presenza di tutti i membri » per poter deliberare. Tale disposto, all'atto pratico, si è infatti rivelato fonte d'inconvenienti per il funzionamento della Commissione.
- Art. 10* Già ci siamo soffermati, nel commentare i concetti basilari del progetto di legge, su questa innovatrice norma positiva. Preciseremo ancora che, grazie ad essa, potranno essere sussidiati circoli del cinema, cineforum e manifestazioni volte sia a far diventare il film un veicolo di cultura sia a contrastare il dominio delle opere senza idee, mediocri o chiaramente diseducative. Visto che i film culturalmente validi non sono purtroppo redditizi, si potrà esaminare anche la possibilità di facilitare la loro programmazione mediante contributi ai proprietari di sale. Ricordiamo inoltre che il Cantone già sussidia con un contributo annuale la nostra massima manifestazione cinematografica, cioè il Festival internazionale del film di Locarno. Per l'anno 1972 il sussidio cantonale è stato di Fr. 35.000,—.
- Art. 11* Per effetto di questa norma, la libertà dell'adulto, in tema di proiezioni cinematografiche, potrà trovare un'unica limitazione: quella posta dal Codice penale. L'articolo stabilisce anche quali sono le pellicole da vietare ai minori d'anni 18: nel regolamento non mancheremo di sancire che i divieti di cui ai cpv. 2 e 3 sono applicabili anche ai lavoratori d'età inferiore ai 18 anni che fossero occupati nelle imprese di proiezione (« maschere », inservienti, operatori ecc.). E' una precisazione resa necessaria dalla circostanza che la legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (art. 56) si limita a proibire l'impiego, nelle sale da cinema, dei giovani che non hanno ancora compiuto i 16 anni.
- Art. 12* L'intervento provvisorio del Dipartimento ha lo scopo di facilitare un tempestivo intervento dell'Autorità penale, chiamata a giudicare le pellicole vietate dall'art. 11, cpv. 1. Per quanto riguarda il materiale pubblicitario, considerato che si tratta di proteggere anzitutto la gioventù, la decisione del Dipartimento sarà definitiva, riservata l'eventuale applicazione del Codice penale (art. 204 e 212).
- Art. 13* Vengono qui regolate le modalità delle proiezioni cinematografiche che il Dipartimento, avvalendosi della consulenza della speciale Commissione prevista dall'art. 15, avrà giudicato idonee ai giovani d'età inferiore ai 18 anni.

Ci è parso opportuno prevedere la possibilità di delegare alle Autorità scolastiche (cfr. cpv. 4) il giudizio sull'ammissibilità dei minorenni agli spettacoli indetti nell'ambito della scuola, dato che è proprio a queste Autorità che, nello spirito dell'art. 10, compete innanzitutto di promuovere la cultura cinematografica. Al senso di prudenza e di responsabilità degli educatori dovrà naturalmente accompagnarsi una loro specifica preparazione, conseguita mediante la presenza a corsi e manifestazioni trattanti sia l'analisi narrativa del film, sia l'esame degli elementi che concorrono a formare un'opera cinematografica.

Le parti di pellicole cui si riferisce il cpv. 3 sono i cosiddetti « lanci », cioè fotogrammi tolti da film di prossima programmazione e proiettati a scopo pubblicitario prima di un altro spettacolo o durante lo stesso. Abbiamo ritenuto necessario specificare anche questo divieto, dato che si è già purtroppo verificato il caso che, durante una proiezione per ragazzi, siano stati inseriti « lanci » evidenzianti scene e immagini tutt'altro che adatte al pubblico presente in sala.

Va ancora osservato, a proposito di questo articolo, che il regolamento disciplinerà il modo in cui i gerenti provvederanno a rendere edotto il pubblico sulle decisioni riguardanti i minori d'anni 18: pensiamo che lo dovranno fare mediante cartelli esposti presso le entrate delle sale.

- Art. 14* Le qualifiche di titolare e di gerente non si concentrano sempre in una medesima persona: di qui la necessità di stabilire chiaramente chi è responsabile del rispetto della legge. E' parso più « funzionale » chiamare a rispondere il gerente, dato che questa precisa sua « responsabilizzazione » dovrebbe contribuire a renderlo più attento e scrupoloso nell'applicazione della legge in generale e delle decisioni relative all'età degli spettatori in particolare. Egli, grazie a quest'articolo, avrà la facoltà di chiedere al pubblico la documentazione dell'età, e di vietare l'accesso alla sala alle persone che non fossero in grado di farlo. Di quest'esplicita norma di legge potranno naturalmente avvalersi, durante lo svolgimento delle loro mansioni, anche i rappresentanti degli organi cantonali e comunali competenti (cfr. art. 17).
- Art. 15* Nella parte iniziale del presente messaggio abbiamo già illustrato con quali criteri, secondo noi, si dovrà comporre la speciale Commissione di consulenza, e quale sarà il presumibile impegno che le verrà richiesto. Aggiungeremo soltanto che il suo funzionamento potrà eventualmente essere regolato da un regolamento interno.
- Art. 16* I primi due capoversi dell'articolo trovano la loro giustificazione nel fatto che la mancanza di disposizioni legali regolanti gli orari d'apertura ha nel passato provocato divergenze con gli interessati, soprattutto quando, nell'interesse della pubblica quiete, si è trattato di limitare la durata degli spettacoli notturni. La norma del 3 cpv., relativa alla presenza di giovani a spettacoli dopo le ore 20, è analoga a quella vigente per la frequenza di esercizi pubblici. E' ovviamente da intendere che la pellicola proiettata deve essere adatta al minore di anni 16, in applicazione dell'art. 13.
- Art. 17* Per organi cantonali si intendono, oltre che i magistrati penali, i componenti le due Commissioni e l'ufficio dipartimentale che curerà l'applicazione della legge. Organi comunali competenti, invece, sono da ritenersi le Commissioni designate dai Municipi ad occuparsi della sorveglianza in genere sugli spettacoli, dei minorenni o dell'educazione. Il Dipartimento avrà la possibilità, mediante il rilascio delle carte di legittimazione, di evitare abusi di competenze e non motivati liberi accessi alle proiezioni (lamentati, in passato, da taluni proprietari di sale).

Il cpv. 2 di questa norma è la naturale conseguenza degli art. 11, 12 e 13 : fornisce infatti al Dipartimento gli strumenti per rendere operanti i cardini dei disposti in questione.

*Art. 18* L'attuale legge non specifica i motivi di revoca : si limita, genericamente, a prevedere la possibilità di revocare l'autorizzazione in caso di violazione delle disposizioni in vigore, senza vincolare l'Autorità competente ad alcun preciso criterio normativo. Anche se la lacuna, all'atto pratico, non ha dato luogo a inconvenienti, pensiamo che la nuova legge non possa fare astrazione nè da un'esauriente elencazione di questi motivi nè da direttive che impegnino gli organi amministrativi a fondare i loro interventi su un'unitaria regola di valutazione. Nello specificare — vedi la lett. b) — che le violazioni devono essere reiterate e gravi, abbiano appunto tenuto conto di quest'ultima opportunità.

Non poteva nemmeno mancare, in quest'articolo, l'accento ai casi contemplati dall'art. 19 della legge federale sulla cinematografia, che prevede, in particolare, la revoca temporanea o definitiva del permesso quando l'esercente di un cinematografo, nella gestione della sua impresa di proiezione, « opera di continuo contro gli interessi generali della cultura o dello Stato ».

Facciamo inoltre osservare che il disegno di legge codifica il principio che, prima di revocare il permesso, si debba sentire anche il Comune. Obbligo finora non previsto : l'attuale legislazione, infatti, rende indispensabile solo l'avviso della Commissione cantonale di cinematografia, che continuerà peraltro a essere interpellata (cfr. art. 9, cpv. 2).

*Art. 19* Il cpv. 2 precisa, per quanto concerne le multe, la responsabilità del gerente e del titolare del permesso, in modo da evitare che chi ha tratto beneficio dalle violazioni della legge abbia a sfuggire alle proprie responsabilità.

La soluzione da noi proposta per la multa cantonale ci sembra più semplice di quella prevista dall'art. 22 della legge federale.

*Art. 20* Il Tribunale cantonale amministrativo è designato quale Autorità di ricorso. Le sue pronunce non sono però definitive quando le decisioni impugnate sono state prese in applicazione di norme fondate sul diritto federale, e più precisamente degli art. 18 e 19 della legge federale sulla cinematografia, concernenti i criteri che debbono presiedere al rilascio o alla revoca dei permessi d'apertura o di trasformazione delle imprese di proiezione. In questi casi le decisioni dell'ultima istanza cantonale possono essere impugnate presso la Commissione federale di ricorso della cinematografia. Possono appellarsi alla Commissione predetta non soltanto le persone direttamente interessate, ma anche le associazioni cinematografiche professionali (cfr. art. 20, cpv. 2, della legge federale citata).

Pensiamo di aver così illustrato le motivazioni e le singole norme del nuovo progetto di legge. Esso, a nostro avviso, potrà regolare in modo adeguato l'attività del settore cinematografico, conformemente alle necessità odierne e a quelle presumibili del futuro.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

A. Righetti

p. o. Il Cancelliere :

A. Crivelli

## LEGGE SUL CINEMA

(del . . . . .)

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 15 novembre 1972 n. 1867 del Consiglio di Stato,

*decreta:*

### Art. 1

L'apertura, l'esercizio e la trasformazione di un'impresa di proiezione di pellicole sono soggetti alla legge federale sulla cinematografia del 28 settembre 1962 (qui abbreviata: legge federale), alla presente legge e alle relative norme di applicazione.

**Campo  
d'applicazione**

### Art. 2

<sup>1</sup> L'apertura e la trasformazione di un'impresa di proiezione di pellicole sono subordinate a un permesso.

**Permesso**

<sup>2</sup> Titolare del permesso può essere una persona fisica, una persona morale o una unione di persone.

<sup>3</sup> Il titolare, se persona fisica, od i rappresentanti delle persone morali o delle unioni di persone devono essere maggiorenni, di buona condotta ed in possesso dei diritti civili.

<sup>4</sup> Il permesso è personale e non trasferibile.

### Art. 3

Il gerente di un'impresa di proiezione, in proprio o per conto del titolare, deve essere maggiorenne, di buona condotta, in possesso dei diritti civili.

**Requisiti  
del gerente**

### Art. 4

I locali di proiezione, gli impianti e le attrezzature devono avere i requisiti di sicurezza e d'igiene richiesti dalle vigenti leggi e dal regolamento d'applicazione della presente legge: quest'ultimo stabilisce segnatamente le esigenze tecniche dei locali e delle sale d'aspetto, delle cabine e degli apparecchi di proiezione, delle uscite di soccorso, degli impianti di aerazione e delle isolazioni.

**Requisiti per  
i locali e degli  
impianti**

### Art. 5

Il Dipartimento competente stabilisce nel permesso la capienza massima del locale di proiezione, con speciale riguardo alla cubatura, agli impianti di aerazione, alle uscite di sicurezza e agli altri servizi.

**Capienza dei  
locali di  
proiezione**

### Art. 6

<sup>1</sup> Il rilascio del permesso è condizionato alla stipulazione, da parte del titolare, di un contratto di assicurazione per le conseguenze derivanti dalla responsabilità civile.

**Garanzie per  
la responsabilità  
civile**

<sup>2</sup> Il regolamento d'applicazione stabilisce i minimi delle prestazioni.

#### Art. 7

Concessione del permesso : autorità competente

<sup>1</sup> Il permesso d'apertura o di trasformazione è concesso dal Dipartimento sentito l'avviso del Comune e dei Dipartimenti o uffici interessati.

<sup>2</sup> Il gerente notifica al Dipartimento l'inizio e la cessazione temporanea o definitiva dell'esercizio dell'impresa di proiezione.

#### Art. 8

Tasse

<sup>1</sup> Per la concessione di un permesso d'apertura o di trasformazione di un'impresa di proiezione è richiesta al titolare una tassa dell'importo massimo di Fr. 200.—, oltre alle eventuali spese di collaudo degli impianti e delle attrezzature.

<sup>2</sup> Il titolare del permesso è inoltre soggetto a una tassa annua d'esercizio dell'importo massimo di Fr. 2.000.—, ritenuti come particolari elementi di computo la capienza e le attrezzature dei locali, il numero settimanale medio degli spettacoli, la frequenza media del pubblico e le particolari attività di controllo e di vigilanza che si rendessero necessarie.

#### Art. 9

Commissione cantonale di cinematografia

<sup>1</sup> E' istituita una Commissione cantonale di cinematografia, composta di sette membri e tre supplenti, nominata ogni quattro anni dal Consiglio di Stato.

<sup>2</sup> La Commissione è organo consultivo del Dipartimento : essa dà il suo avviso su tutte le domande d'apertura o di trasformazione di un'impresa di proiezione e sulle proposte di revoca dei permessi accordati, e propone al Dipartimento ogni provvedimento concernente l'applicazione della legge federale e della presente legge, riservate le competenze della Commissione speciale di cui all'art. 15.

#### Art. 10

Promovimento della cultura cinematografica

Lo Stato promuove la cultura cinematografica mediante l'insegnamento scolastico, i corsi per gli adulti e il sussidiamento di iniziative pubbliche o private aventi per scopo l'educazione al cinema o la proiezione di pellicole di particolare pregio artistico.

#### Art. 11

Spettacoli, immagini e scritti pubblicitari vietati

<sup>1</sup> E' vietata la proiezione di pellicole o di parti di pellicole di carattere osceno.

<sup>2</sup> E' vietata la proiezione, ai minori di anni 18, di pellicole o di parti di pellicole che possono comprometterne lo sviluppo morale o fisico, in particolare tali da sovraccitare o traviare il loro istinto sessuale o provocare atteggiamenti di violenza o suggerire atti criminosi o delittuosi.

<sup>3</sup> E' vietato diffondere o esporre in luoghi liberamente accessibili al pubblico immagini o scritti pubblicitari di carattere analogo alle pellicole proibite in conformità dei capoversi 1 e 2.

<sup>4</sup> Gli interventi limitativi devono essere strettamente proporzionati ai fini enunciati e perseguiti dalla presente legge.

#### Art. 12

Misure provvisoriali

Il Dipartimento, su istanza dell'Autorità comunale o d'ufficio, può ordinare, previa visione della pellicola, la sospensione di uno spettacolo in contrasto con l'art. 11, cpv. 1, deferendo il giudizio definitivo alla magistratura penale.

Il Dipartimento ordina la rimozione delle immagini e degli scritti pubblicitari vietati dall'art. 11, cpv. 3.

#### Art. 13

<sup>1</sup> Il Dipartimento stabilisce quali sono le pellicole che non cadono sotto il divieto dell'art. 11, cpv. 2, con possibilità di fissare un'età minima per assistere alla proiezione.

<sup>2</sup> L'accesso ai locali di proiezione dei minorenni d'età inferiore agli anni 11 è autorizzato solo quando sono presentate pellicole che il Dipartimento ha giudicato di carattere ricreativo, educativo o culturale.

<sup>3</sup> Durante gli spettacoli destinati ai minori di anni 18 è vietata la proiezione di parti di pellicole non a loro espressamente riservate.

<sup>4</sup> Per proiezioni organizzate nell'ambito scolastico il giudizio sull'ammissibilità dei minorenni può essere delegato dal Dipartimento alla competente Autorità scolastica.

**Ammissibilità  
dei minori di  
anni 18**

#### Art. 14

<sup>1</sup> Il gerente dell'impresa di proiezione è responsabile dell'adempimento, da parte degli spettatori, dei requisiti d'età previsti dalla legge: agli spettatori che si presentano per assistere allo spettacolo può essere richiesto di documentare l'età.

<sup>2</sup> I membri delle Autorità competenti e gli agenti di polizia incaricati della vigilanza sono autorizzati a esigere siffatta prova.

<sup>3</sup> Il divieto d'accesso allo spettacolo o l'allontanamento è pronunciato quando non sia possibile accertare immediatamente l'età dello spettatore.

**Documentazione  
dell'età**

#### Art. 15

<sup>1</sup> Il Dipartimento, nell'applicazione dell'art. 13, cpv. 1 e 2, si avvale della consulenza di una speciale Commissione, composta di venti membri e otto supplenti e divisa in Sottocommissioni regionali di almeno cinque membri.

<sup>2</sup> La Commissione è nominata ogni quattro anni dal Consiglio di Stato: di essa devono far parte specialmente genitori, educatori e psicologi.

**Commissione  
dei film per  
giovani**

#### Art. 16

<sup>1</sup> Gli spettacoli devono terminare, di regola, entro la mezzanotte.

<sup>2</sup> Gli spettacoli notturni possono essere tenuti solo con permesso speciale del Dipartimento, sentito l'avviso del Comune interessato: essi devono in ogni caso terminare all'una del mattino al più tardi.

<sup>3</sup> Dopo le ore 20 la partecipazione alle proiezioni è vietata alle persone di età inferiore ai 16 anni non accompagnate da un maggiorenne responsabile del loro comportamento, riservati i casi particolari contemplati dal regolamento d'applicazione per spettacoli espressamente riservati ai giovani.

**Limite d'orario**

#### Art. 17

<sup>1</sup> Per svolgere le mansioni previste dalla presente legge, i membri degli organi cantonali e comunali e gli agenti di polizia hanno libero accesso a ogni proiezione di pellicola, dietro presentazione della carta di legittimazione rilasciata dal Dipartimento.

<sup>2</sup> Il Dipartimento può chiedere la visione preventiva di una pellicola e la presentazione, secondo le modalità fissate dal regolamento, del programma mensile delle proiezioni.

**Facoltà speciali  
degli organi  
di sorveglianza**

**Revoca del permesso**

**Art. 18**

<sup>1</sup> Il permesso può essere revocato temporaneamente o definitivamente :

- a) quando il gerente, gli impianti o i locali non rispondano più ai requisiti di legge ;
- b) quando il gerente o i suoi dipendenti si rendano colpevoli di reiterate e gravi violazioni delle norme della presente legge ;
- c) quando si verifichi uno dei casi stabiliti dall'art. 19 della legge federale.

<sup>2</sup> La revoca è pronunciata dal Dipartimento, sentiti gli interessati, il Comune e la Commissione cantonale di cinematografia.

**Contravvenzioni**

**Art. 19**

<sup>1</sup> I contravventori alle norme della presente legge e del regolamento d'applicazione sono puniti dal Dipartimento con una multa fino a Fr. 5.000,—, secondo la procedura della legge in materia di contravvenzioni, quando già non si configuri un'infrazione alla legge federale.

<sup>2</sup> Il gerente risponde delle azioni commesse dai suoi subordinati nell'esercizio delle incombenze a loro affidate : il titolare del permesso è responsabile solidalmente per il pagamento delle multe.

<sup>3</sup> E' riservata l'azione penale.

**Procedura di ricorso**

**Art. 20**

<sup>1</sup> Contro le decisioni del Dipartimento è ammesso il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo nel termine di 15 giorni.

<sup>2</sup> Le decisioni del Tribunale cantonale amministrativo sono definitive.

<sup>3</sup> E' riservato il ricorso all'Autorità federale competente secondo l'art. 20, cpv. 2, della legge federale.

**Regolamento d'applicazione**

**Art. 21**

Il Consiglio di Stato emana le norme d'applicazione e designa il Dipartimento competente.

**Norma transitoria**

**Art. 22**

Le imprese di proiezione aperte prima dell'entrata in vigore della presente legge dovranno essere adeguate entro il termine massimo di tre anni ai requisiti stabiliti in conformità dell'art. 4.

**Norma abrogativa**

**Art. 23**

Sono abrogate :

- a) la legge sui cinematografi del 1. settembre 1919 ;
- b) la legge cantonale d'applicazione della legge federale sulla cinematografia del 10 luglio 1963.

**Entrata in vigore**

**Art. 24**

<sup>1</sup> Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

<sup>2</sup> Il Consiglio di Stato ne fissa la data dell'entrata in vigore.